CAMERA DEI DEPUTATI N. 5347

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRINCIPE, MUNDO

Presentata il 21 dicembre 1990

Norme per il risanamento e la valorizzazione dell'ecosistema del bacino idrografico del Crati e dei territori connessi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Crati è il più importante fiume della Calabria ed attraversa con i suoi 85 chilometri di lunghezza tutta la provincia di Cosenza, dalla Sila, tra i cui monti nasce, al mare Jonio, dove sfocia presso Sibari, dopo aver bagnato la città di Cosenza e la valle che da esso prende il nome.

Il fiume deve la sua notorietà ad Alarico, il re Goto che dopo il saccheggio di Roma trovò la morte in Cosenza e fu seppellito dai suoi guerrieri nel punto di confluenza del Busento nel Crati.

Il risanamento e la tutela idrografica del Crati e del suo ecosistema assumono importanza notevole per le popolazioni della provincia di Cosenza, oltre che per evidenti ragioni ambientali, anche per ragioni economiche, per l'utilizzo a fini civili, irrigui ed energetici delle acque e per le possibilità di sviluppo turistico, che coinvolgono la costa jonica cosentina, il Parco nazionale del Pollino e della Calabria.

Volendo affrontare con un piano di bacino, attraverso una programmazione pluriennale ed annuale seria, le problematiche evidenziate, che hanno riflessi di regimentazione idraulica, idro-geo-morfologici, e di uso corretto ed integrale delle risorse idriche, è necessario individuare un'unica autorità del fiume.

L'impianto di questa proposta di legge che assicura il momento unico di « governo » risponde alle esigenze del bacino idrografico del Crati.

Essa infatti:

dà significativo contenuto, nell'opera di risanamento, alla potenzialità di integrazione tra azioni a difesa della qualità delle acque e degli argini ed azioni finalizzate alla tutela e sviluppo di tutta l'economia fluviale, con particolare riguardo a quella turistica;

distingue due livelli essenziali di operatività:

a) uno di pianificazione, programmazione ed attuazione, che abbia il governo delle azioni e degli interventi finanziari nazionali, regionali o comunitari attraverso un'unica autorità istituzionale;

b) l'altro di supporto scientifico e di ricerca. Ciò riguarda: l'analisi e la ricerca sulla biologia, l'ecologia, l'analisi delle fonti di inquinamento, l'individuazione degli *standard* di tossicità e di nocività, indispensabili ad affrontare i problemi del Crati con organicità, senza lasciare nulla alla estemporaneità ed all'improvvisazione.

Tale supporto scientifico, in questa proposta, è individuato in un istituto di ricerca per i problemi del Crati che raccordi, potenzi e valorizzi le attuali strutture di ricerca del settore, in particolare quella dell'università della Calabria.

L'articolato della proposta di legge è suddiviso nelle seguenti parti:

gli articoli 1, 2 e 3, che prevedono gli ambiti della legge (articolo 1) e dettano le attività in cui la legge si esplica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (articoli 2 e 3);

gli articoli 4, 5 e 6 che individuano il soggetto legittimato ad operare per la tutela e la valorizzazione ecologica, paesaggistica, turistica, culturale, sociale ed economica del bacino idrografico del Crati e dei territori connessi, nel Comitato per la tutela e lo sviluppo del Crati, istituito presso il Ministero dell'ambiente.

Tale comitato, composto dai Ministri con competenze specifiche dei loro Dicasteri sul Crati, dal presidente della regione, dal sindaco di Cosenza e dal presidente della provincia, ha compiti di definizione degli indirizzi, di approvazione dei programmi pluriennali e dei piani annuali e di controllo sugli interventi di risanamento (articolo 4).

L'organo esecutivo previsto in questa proposta legislativa è il segretario generale (articolo 5), supportato dal comitato tecnico-scientifico (articolo 6), che rappresenta il momento di sintesi e di coordinamento di tutte le attività svolte per la tutela ed il risanamento del Crati.

Spetta a questi la redazione del programma pluriennale di interventi (articolo 7) e dei piani annuali (articolo 8), e la cura degli accordi di programma tra le singole istituzioni, per l'attuazione del piano stesso (articolo 9).

I compiti che la legge affida al segretario generale sono tali che impongono la necessità di dotarsi di strutture di supporto, quali un centrale e moderno servizio informativo (articolo 11) e l'Istituto di ricerca sul Crati (articolo 12), sia di avvalersi, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, di società di servizi di comprovata esperienza (articolo 10).

L'avvio immediato del risanamento del Crati e le sue interconnessioni con i territori afferenti rende urgente l'approvazione di questa proposta di legge, anche perché ad essa vanno raccordati sia i programmi triennali di risanamento ambientale, sia le previsioni e gli stanziamenti nella legge finanziaria 1992.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito della legge).

1. La presente legge detta norme per disciplinare le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione ed attuative aventi per finalità la tutela e la valorizzazione ecologica, paesaggistica, turistica, culturale, sociale ed economica del bacino idrografico del fiume Crati.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, in modo coordinato e secondo le rispettive competenze lo Stato, la regione, la provincia, le comunità montane, gli enti locali ed il comune di Cosenza, nell'ambito di una azione programmatica, che tenga conto dei programmi statali, regionali e comunitari, anche in materie connesse.

ART. 2.

(Attività conoscitiva).

1. L'attività di cui all'articolo 1 si esplica:

a) nel censimento dello stato di degrado del bacino idrografico del fiume Crati e dei territori connessi, nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei relativi dati, secondo criteri tecnico-scientifici *standard* di raccolta, di elaborazione e di consultazione;

b) nella effettuazione di studi e di ricerche necessari per la conoscenza delle condizioni generali di rischio ambientale del bacino idrografico del Crati e dei territori connessi;

c) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi finalizzati agli obiettivi della presente legge, nonché nella raccolta di dati occor-

renti per il miglior uso intersettoriale delle risorse idriche del Crati;

d) nella esecuzione di studi applicativi per lo sviluppo delle risorse del bacino idrografico del Crati e dei territori connessi;

e) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. È fatto obbligo a qualsiasi organismo pubblico, a capitale pubblico o che svolga attività con fondi pubblici, che raccolga dati sul bacino idrografico del Crati e dei territori connessi, di trasmetterli al segretario generale di cui all'articolo 5.

ART. 3.

(Attività di pianificazione, programmazione ed attuazione).

1. Le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 competenti ad operare sul bacino idrografico del Crati e sui territori connessi, volti ad assicurare, tra l'altro:

a) il riassetto idrogeologico del bacino idrografico del Crati con interventi di carattere idraulico-forestale, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica, anche per limitare l'ulteriore uso del suolo, nonché attraverso processi di rinaturalizzazione, e la sistematica manutenzione di opere ed impianti;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione del bacino del Crati, nonché dei rami terminali e della foce, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoio di invaso ad uso singolo e plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolma-

tori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosioni ed abbassamenti degli alvei;

e) la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri movimenti e fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo il Crati e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione della foce dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una sempre più efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, anche attraverso una gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore, e garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante e vitale negli alvei sottesi;

i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento idraulico, della gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e della conservazione dei beni, ivi compresi quelli storico-archeologici-monumentali.

ART. 4.

(Comitato per la tutela e lo sviluppo socio-economico del bacino idrografico del Crati e dei territori connessi).

1. Per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo di tutte le attività connesse con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito, presso il Ministero

dell'ambiente, il comitato per la tutela e lo sviluppo socio-economico del bacino idrografico del Crati e dei territori connessi.

2. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente, ed è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo, per i problemi delle aree urbane, per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della regione Calabria, dal sindaco di Cosenza e dal presidente della provincia di Cosenza.

3. Il comitato ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera, sentito il segretario generale, istituito ai sensi dell'articolo 5, i criteri generali per la redazione del programma poliennale e dei piani annuali di intervento;

b) approva, su proposta del segretario generale, il programma pluriennale degli interventi ed i piani esecutivi annuali, di cui agli articoli 7 ed 8, articolati anche per zone e per settori funzionali di materia;

c) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 13, in base agli indirizzi formulati dal programma;

d) impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni dello Stato ed emana atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nei confronti della amministrazione regionale, provinciale e di quelle locali in attuazione del programma poliennale e dei piani annuali;

e) approva gli accordi di programma che definiscono gli impegni delle amministrazioni pubbliche previste nel programma pluriennale;

f) valuta le eventuali responsabilità amministrative conseguenti alla mancata attuazione, in tutto od in parte, degli impegni del programma pluriennale;

g) dispone il compimento di atti sostitutivi, in caso di persistente inattività degli organi competenti;

h) vigila sull'attuazione del programma poliennale e dei piani annuali di intervento;

i) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

l) formula proposte normative per una più efficace tutela del bacino idrografico del Crati e dei territori connessi.

ART. 5.

(Segretariato generale).

1. È istituito il segretariato generale per il Crati. Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, e resta in carica per un quinquennio.

2. Il segretario generale provvede all'espletamento delle indagini propedeutiche per il censimento ed il monitoraggio, la raccolta dei dati disponibili, lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni indispensabili alla redazione del programma generale e dei piani annuali di intervento, nonché di tutte le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da ammettere a finanziamento. Organizza presso i suoi uffici un centro di coordinamento generale per la raccolta dei dati.

3. Il segretario generale redige, altresì, il programma pluriennale degli interventi ed i piani annuali di intervento, verifica la congruità dei progetti, da inserire nei piani annuali di intervento, e provvede al loro finanziamento, secondo la ripartizione indicata dal comitato di cui all'articolo 4. Con scadenza annuale, prepara una relazione sullo stato di attuazione del programma relativo al precedente esercizio, da allegare al piano annuale d'intervento esecutivo.

4. Alla definizione della pianta organica ed al regolamento attuativo dell'ufficio del segretariato provvede il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, su proposta del comitato di cui all'articolo 4.

ART. 6.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. È istituito presso il segretariato generale il comitato tecnico-scientifico per la tutela e lo sviluppo socio-economico del Crati.

2. Il comitato, che ha funzioni di consulenza tecnico-scientifica, è composto da quindici membri nominati dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, tra personalità di accertata specializzazione e competenza interdisciplinare nelle materie della geologia, dell'idrologia, della biologia, della tutela del paesaggio, della conservazione naturalistica della flora e della fauna, della botanica, del turismo, dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura e dei trasporti, con particolare riguardo a quelli fluviali.

3. Il comitato tecnico-scientifico è integrato da soggetti che siano in possesso di competenze specialistiche, scelti anche a livello internazionale, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla specificità e dalla importanza del problema in questione.

ART. 7.

(Programma pluriennale).

1. Il programma pluriennale è predisposto dagli uffici del segretariato generale, sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni statali competenti, dalla regione, dalla provincia di Cosenza e dai comuni interessati, in conformità ai criteri generali deliberati dal comitato di cui all'articolo 4.

2. Le amministrazioni statali, la regione e gli enti locali, presentano le proposte per la formulazione del programma generale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di inutile decorso del termine il segretario generale provvede autonomamente all'elaborazione del programma.

3. Il programma ha durata quinquennale ed è suscettibile di aggiornamenti annuali.

4. Il programma in particolare:

a) individua le azioni da intraprendere, articolate anche per ambiti di riferimento e per settori funzionali di materia;

b) specifica i tempi di attuazione di cui alla lettera *a);*

c) individua le aree del bacino del Crati da sottoporre ad interventi di risanamento, tutela e promozione produttiva, al fine della loro valorizzazione e prevede la costituzione di parchi, zone protette ed aree naturalistiche;

d) definisce gli indirizzi di sviluppo economico nel campo delle attività della produzione e del turismo, dell'energia e delle comunicazioni, anche fluviali, con particolare riguardo agli indotti per le piccole e le medie imprese;

e) determina i criteri per la lotta all'inquinamento del Crati utilizzando le risorse tecniche disponibili presso le amministrazioni pubbliche competenti, coordinandone l'azione e sollecitandone lo svolgimento;

f) determina i criteri e gli interventi per il recupero del dissesto idrogeografico del bacino e di quello costiero della foce, anche con riferimento al sistema delle affluenze e li coordina con gli interventi previsti dallo Stato per le aree ad alto rischio ambientale, al fine di garantire la tutela dell'ecosistema del bacino del Crati;

g) determina le risorse da destinare agli interventi sulla base di programmi di fattibilità economica.

5. Le amministrazioni statali, la regione e gli enti locali presentano le proposte per l'aggiornamento del programma entro il 31 ottobre di ciascun anno; in caso di inutile decorso del termine il segretario generale provvede alla formulazione delle proposte.

ART. 8.

(Piani annuali).

1. I piani annuali sono redatti dagli uffici del segretariato generale, sentito il

comitato tecnico-scientifico, nel rispetto delle direttive e delle priorità fissate dal programma poliennale, tenendo conto delle indicazioni delle amministrazioni statali, della regione e degli enti locali.

2. A tal fine le amministrazioni dello Stato, la regione, gli enti locali interessati, ciascuno secondo le rispettive competenze, devono predisporre i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma poliennale di cui all'articolo 7.

3. I progetti di cui al comma 2, previa verifica tecnica da parte degli uffici del segretariato generale, ove ritenuti compatibili con le previsioni e le priorità del programma poliennale, vengono inseriti nei piani annuali di attuazione.

4. L'approvazione dei piani annuali di attuazione e dei relativi progetti ivi inseriti sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione e parere da rilasciarsi da parte di qualsivoglia amministrazione pubblica, richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la valutazione di impatto ambientale.

ART. 9.

(Attuazione del piano annuale).

1. All'attuazione degli interventi previsti dal piano annuale provvedono le amministrazioni statali, la regione e gli altri enti locali secondo le rispettive competenze. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta di amministrazioni dello Stato, regione ed enti locali, il segretariato generale promuove accordi di programma.

2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attivazione dei progetti, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento.

3. L'accordo di programma è approvato dal Consiglio dei ministri, su propo-

sta del Ministro dell'ambiente, ed è vincolante nei confronti di tutte le amministrazioni partecipanti.

4. Le previsioni contenute nell'accordo di programma attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

5. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono le amministrazioni o gli enti interessati, nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso d'inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il comitato di cui all'articolo 4 delibera l'intervento sostitutivo del segretario generale.

6. Il Ministro dell'ambiente, ovvero, su sua delega, il segretario generale, provvede alle attività necessarie, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto delle norme costituzionali, comunitarie e dei princìpi generali dell'ordinamento.

ART. 10.

(Società di servizi).

1. Al fine di provvedere alle attività di ricerca, di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive ed alla raccolta ed elaborazione dei dati, e, comunque, per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il segretario generale è autorizzato a stipulare convenzioni di servizi con strutture pubbliche o private o miste di comprovata esperienza.

ART. 11.

(Servizio informativo).

1. Gli uffici del segretariato generale organizzano il servizio informativo per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati raccolti a favore delle pubbliche amministrazioni interessate e di chiunque ne abbia interesse, in adempimento del dovere di informazione previ-

sto dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale.

ART. 12.

(Istituto di ricerca sul Crati).

1. Gli uffici del segretariato generale organizzano, avvalendosi delle competenze scientifiche e tecniche nel settore, sia pubbliche che private, con particolare riferimento all'università della Calabria, su parere del comitato di cui all'articolo 4, un istituto di studi sui problemi dei bacini idrografici della Calabria con particolare riguardo al Crati.

2. L'istituto si avvale delle più qualificate competenze nazionali ed internazionali.

ART. 13.

(Fondo).

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo al quale affluiscono tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per la tutela e lo sviluppo sociale ed economico del bacino del Crati.

2. Nella contabilità del fondo sono inserite anche le indicazioni riguardanti le risorse finanziarie messe a disposizione dalle amministrazioni dello Stato nei loro vari settori di competenza, dalla regione, dalla provincia e dagli altri enti locali in quanto attinenti alle finalità di coordinamento e di intervento perseguite dal programma pluriennale previsto dalla presente legge.

ART. 14.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere approvati i regolamenti funzionali

per l'immediata operatività del segretariato generale e del comitato tecnico-scientifico.

2. Il Ministro dell'ambiente coordina i Ministri interessati, la regione e le istituzioni locali e non, in attesa della piena funzionalità operativa dell'intervento predisposto dalla presente legge e del suo raccordo con quelle per la difesa del suolo e per l'istituzione dei parchi nazionali, delle riserve naturali e marine.

3. Al finanziamento della presente legge si provvede con la legge finanziaria per il 1992. Per i provvedimenti urgenti il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.